

COMUNE DI CANEGRATE
PROVINCIA DI MILANO

CODICE 10934

NUMERO

52

DATA

19-12-2019

OGGETTO:

AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO IGIENE URBANA ALLA SOCIETÀ AEMME LINEA AMBIENTE, ED ATTO DI INDIRIZZO PER LA STIPULA DEL RELATIVO CONTRATTO DI SERVIZIO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE STRAORDINARIA, SEDUTA PUBBLICA

L'ANNO **DUEMILADICIANNOVE** ADDI **DICIANNOVE** DEL MESE DI **DICEMBRE** ALLE ORE **19:30** NELLA SALA DELLE ADUNANZE, PREVIA L'OSSERVANZA DI TUTTE LE FORMALITÀ PRESCRITTE DALLA VIGENTE NORMATIVA, VENNERO OGGI CONVOCATI A SEDUTA I COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE.

ALL'APPELLO RISULTANO:

COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.	COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.
COLOMBO ROBERTO	X			RESTELLI CESARINA	X		
MODICA MATTEO	X			SORMANI LUISA	X		
ZAMBON EDOARDO	X			LURAGO SARA	X		
AUTERI GIUSEPPINA		X		CONTI DIEGO	X		
MERAVIGLIA FRANCA	X			SORMANI ANNALISA		X	
GAREGNANI ANNA		X		FORNARA CHRISTIAN	X		
SPIRITO DAVIDE	X			MANZALINI ALBERTO		X	
FRATTO MARCO	X			PADULA ARIANNA		X	
PESSONI GIANLUCA	X						

TOTALE PRESENTI 12

TOTALE ASSENTI 5

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TERESA LA SCALA IL QUALE PROVVEDE ALLA REDAZIONE DEL PRESENTE VERBALE.

ESSENDO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI, IL SINDACO ROBERTO COLOMBO ASSUME LA PRESIDENZA E DICHIARA APERTA LA SEDUTA, PER LA TRATTAZIONE DELL'OGGETTO SOPRA INDICATO.



SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 19/12/2019 ORE 19.30

DELIBERAZIONE N. 52

Oggetto: AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO IGIENE URBANA ALLA SOCIETÀ AEMME LINEA AMBIENTE, ED ATTO DI INDIRIZZO PER LA STIPULA DEL RELATIVO CONTRATTO DI SERVIZIO.

Componenti presenti in aula n. 12 su n. 17 assegnati ed in carica

Sono assenti i Consiglieri: Giuseppina Auteri – Anna Garegnani – Annalisa Sormani – Alberto Manzalini – Arianna Padula.

Il Sindaco cede la parola all'Assessore Davide Spirito per l'illustrazione dell'argomento.

Segue l'illustrazione dell'Assessore Davide Spirito, nonché gli interventi di alcuni Consiglieri Comunali, come riportato su supporto audio, depositato agli atti, a norma dell'art. 60, 3° comma del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Canegrate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 14 dicembre 2011 e contratto di servizio Rep. N. 6054 del 15 marzo 2012, ha affidato il servizio di igiene urbana (raccolta rifiuti, spazzamento stradale e gestione dell'ecocentro) sul territorio del Comune di Canegrate alla società AEMME Linea Ambiente s.r.l. per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2019;
- occorre dunque provvedere in merito all'affidamento del servizio di igiene urbana a far tempo dall'1.1.2020;

ULTERIORMENTE PREMESSO CHE:


- il Comune di Canegrate detiene partecipazioni nella società AMGA Legnano S.p.A., nel seguito "AMGA", avente sede in Legnano, via per Busto Arsizio 53, partecipata dagli Enti Locali di seguito elencati:

Soci	Quote di partecipazione
Comune di Legnano	66,57%
Comune di Parabiago	17,89%
Comune di Canegrate	7,66%
Comune di Villa Cortese	5,24%
Comune di Arconate	2,42%
Comune di Buscate	0,13%
Comune di Magnago	0,06%
Comune di San Giorgio su Legnano	0,01%
Comune di Turbigo	0,01%
Comune di Dairago	0,01%
Comune di Robecchetto con Induno	0,01%



- AMGA è società costituita nel pieno rispetto della disciplina comunitaria e della normativa nazionale in ultimo esplicitata dai D. Lgs. 50/2016 e D. Lgs. 175/2016 s.m.i. in materia di "in house providing" (in particolare lo Statuto di AMGA, è in corso di adeguamento ai sensi del D. Lgs. 175/2016 s.m.i.) e gli Enti Locali soci esercitano su di essa e sul gruppo in house da essa controllato i più ampi poteri di direzione ed influenza sulle scelte strategiche e sulle decisioni più importanti per il tramite di apposito organo denominato "Coordinamento Soci";
- AMGA, avvalendosi anche di apposite società di scopo, anch'esse a capitale interamente pubblico, svolge numerosi servizi per conto degli Enti Locali soci;
- premesso, altresì, che:
 - i. in particolare, il Gruppo AMGA svolge l'attività inerente servizi di igiene urbana tramite la società AEMME Linea Ambiente s.r.l. (nel seguito "ALA");
 - ii. ALA deriva dall'aggregazione dei rami d'azienda di ASM Magenta s.r.l. (nel seguito "ASM"), società partecipata dal Comune di Magenta oltre ad altri Enti Locali (nel dettaglio, ASM Magenta s.r.l. risulta come segue partecipata: Comune di Magenta 61,90%, Comune di Boffalora Sopra Ticino 8,96%, Comune di Marcallo con Casone 5,31%, Comune di Corbetta 0,27%, Comune di Ossona 3,21%, Comune di Robecco Sul Naviglio 6,14%, Comune di Santo Stefano Ticino 3,94%, Comune di Mesero 7,22%, Comune di Bernate Ticino 3,02%, Comune di Cuggiono 0,03066), AMGA Legnano S.p.A., società interamente pubblica, partecipata come precedentemente indicato e, dal 25 gennaio 2016, A.M.S.C. S.p.A., società pubblica partecipata interamente dal Comune di Gallarate;
 - iii. il capitale della società AEMME Linea Ambiente s.r.l. risulta così suddiviso:

Amga Legnano S.p.A.	72%
A.S.M. s.r.l.	18%
A.M.S.C. S.p.A.	10%;
 - iv. la disciplina che ha regolato il settore dei servizi pubblici locali negli ultimi anni, da ultimo rappresentata dall'art. 4 del d.l. n. 138/2011, conv. in L. n. 148/2011, è stata dichiarata incostituzionale, e quindi abrogata, dalla sentenza della Corte Costituzionale con sentenza 20.7.2012 n. 1999;
 - v. in particolare, la Consulta ha statuito che il citato art. 4 detta una disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica non solo contraddistinta dalla medesima *ratio* di quella abrogata, in quanto opera una drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti in house al di là di quanto prescritto dalla normativa comunitaria, ma che è anche letteralmente riproduttiva di svariate disposizioni dell'abrogato art. 23-bis e di molte disposizioni del regolamento attuativo del medesimo. Le poche novità introdotte dall'art. 4 accentuano, infatti, la drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti diretti dei servizi pubblici locali che la consultazione referendaria aveva inteso escludere. Non può inoltre ritenersi che l'esclusione del servizio idrico integrato dal novero dei servizi pubblici locali ai quali una simile disciplina si applica sia soddisfacente della volontà espressa attraverso la consultazione popolare;
 - vi. sono inoltre vigenti l'art. 3 bis del citato decreto legge n. 138/2011 e le discipline di settore che, per quanto attiene al servizio di igiene urbana, sono rappresentate dal D. Lgs. 3.4.2006 n. 152 recante Norme in materia ambientale e dalla Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26, recante Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale; peraltro, la Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 200, comma 7, del D. Lgs. n. 152/2006, ha optato per un modello organizzativo della gestione dei rifiuti che non prevede ancora l'istituzione degli Ambiti Territoriali Ottimali: spetta dunque ai singoli Enti Locali provvedere all'affidamento – in esclusiva – del relativo servizio sul proprio territorio, nel rispetto delle disposizioni pianificatorie




- regionali e provinciali;
- vii. com'è noto, la disciplina concorrenziale minima di derivazione comunitaria cui allude la Corte Costituzionale è formata, oltre che dalle norme del Trattato, anche dalle pronunce della Corte di Giustizia e dai provvedimenti della Commissione;
 - viii. lo stesso Governo, nell'emanazione del T.U.S.P. D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. definisce un "quadro normativo coerente ed integralmente attuativo del diritto comunitario";
 - ix. in tale contesto giuridico, l'affidamento dei servizi di interesse economico generale può avvenire, alternativamente: a) con gara per l'individuazione del concessionario; b) con gara c.d. "a doppio oggetto", nella quale individuare un partner privato operativo cui affidare la gestione dei servizi nell'ambito di una società mista (c.d. P.P.P.I., ossia partenariato pubblico privato istituzionalizzato); c) mediante autoproduzione, ossia mediante affidamento ad un soggetto c.d. "in house";
 - x. lo Statuto di ALA, adeguato ai sensi del D. Lgs. 175/2016 s.m.i., approvato dai Comuni soci, è stato configurato in ottemperanza ai principi in materia di *in house providing*, conformemente al patto di sindacato a suo tempo stipulato da AMGA ed ASM previa approvazione dei rispettivi Enti Locali azionisti;
 - xi. dallo Statuto di ALA si evince infatti che i poteri per la gestione della società sono affidati non al Consiglio di Amministrazione, ma ai Soci riuniti in assemblea (art. 23.2);
 - xii. verificato inoltre che il Comune di Legnano ha provveduto a presentare istanza di iscrizione nell'Elenco di cui all'art. 192, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento *in house* dei servizi pubblici locali alla società – iscrizione assunta al protocollo ANAC n. 21697/2018.

ATTESO CHE:

Come descritto, ALA Linea Ambiente costituisce un soggetto operativo *in house* di una vasta aggregazione di Enti Locali, ed inoltre:

- i. il capitale di ALA è totalmente pubblico, in quanto essa è totalmente partecipata da soggetti che, a loro volta, sono interamente detenuti da Enti Locali, senza alcuna cointeressenza di capitale privato, ed anzi i relativi statuti prevedono il divieto di cessione di qualsivoglia quota di capitale a privati;
- ii. ALA, inoltre, esercita la propria attività esclusivamente per gli Enti Locali indirettamente soci, e più precisamente a favore delle collettività locali di cui essi rappresentano gli Enti esponenziali;
- iii. Per quanto attiene all'esercizio del c.d. controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esso si attua nei confronti di ALA (società strumentale c.d. di terzo grado), da parte di Comuni soci del gruppo per il tramite delle società *in house* (AMGA – che la controlla giuridicamente - con ASM e AMSC) che la partecipano;
- iv. Ed infatti AMSC, ASM e, in particolare per quanto qui interessa, AMGA, sono strutture organizzate ed impostate in forma rispettosa dei dettami comunitari in materia di *in house providing*: esse, nell'adozione dei propri obiettivi strategici e delle decisioni più importanti, sono vincolate alle decisioni dei propri soci;
- v. Al proposito, giova rammentare che, come da documentazione in atti, il Comune di Canegrate, congiuntamente agli altri Enti Locali soci di AMGA, ha recentemente approvato in Consiglio Comunale l'adeguamento di AMGA ai dettami della disciplina comunitaria in materia di *in house providing* mediante: a) una Convenzione ex art. 30 TUEL finalizzata all'esercizio del controllo analogo da parte dei soci, con istituzione di un Coordinamento soci tramite il quale, dall'esterno della società, i Soci approvano le decisioni strategiche e le decisioni più importanti della stessa; b) alcune modifiche statutarie che, fra l'altro, attribuiscono valenza vincolante per la società alle determinazioni del predetto Coordinamento Soci; c) contempla la necessità del voto favorevole del Comune interessato nel caso di decisioni che interessino i servizi svolti sul proprio territorio;




- vi. Dunque, gli Enti Locali – nella specie in questo caso i Soci di AMGA - hanno quindi il potere di conformare l'azione di ALA in modo tempestivo e diretto, senza che l'intermediazione delle società holding abbia alcuna influenza a tale riguardo, ovvero si ponga come elemento ostativo rispetto all'esercizio del controllo analogo da parte degli Enti Locali Soci; oltre, infatti, al già ricordato Coordinamento Soci nell'ambito del quale gli Enti Locali esercitano direttamente il controllo nei confronti delle società interessate, AMGA con ASM e AMSC, nell'esercizio delle prerogative ad esse spettanti in qualità di azionisti di ALA (che si illustrano nel seguito, e sono tali da privare la società di terzo grado di ogni significativa autonomia), sono vincolate alle decisioni ed alle direttive impartite dagli Enti Locali soci i quali, inoltre, effettuano altresì un controllo "a posteriori" sull'attività svolta, mediante esame di report ed altra documentazione aziendale;
- vii. Infatti, lo Statuto di ALA è stato configurato in ottemperanza ai principi in materia di in house providing, conformemente al patto di sindacato a suo tempo stipulato da AMGA, ASM e AMSC previa approvazione dei rispettivi Enti Locali azionisti, ivi compreso il Comune di Canegrate;
- viii. Dallo Statuto di ALA, in atti, si evince infatti che i poteri per la gestione della società sono affidati non al Consiglio di Amministrazione, ma ai Soci riuniti in assemblea (art. 23);

ATTESO, quindi, che anche la società ALA è una società a totale capitale pubblico e realizza la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici soci ed in ambito territoriale limitato alla realtà locale, ed il relativo modello organizzativo è stato strutturato per rispondere ai requisiti dell'"in house providing", per il tramite di AMGA e del relativo Coordinamento Soci, competente anche sulle controllate del Gruppo, il Comune di Canegrate può realizzare nei confronti di ALA medesima e dei servizi da essa resi nel Comune di Canegrate quel controllo analogo congiunto delineato dalla normativa sopra menzionata;

RITENUTO CHE:

- secondo costante giurisprudenza, anche in assenza di specifici vincoli di legge, la scelta di ricorrere all'autoproduzione in house dei servizi deve comunque essere sorretta da idonea motivazione, in ossequio ai generali principi di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 241/1990;
- l'affidamento in house ad ALA del servizio di igiene urbana risulta preferibile, sotto più profili, rispetto al ricorso al mercato, in quanto:
 - i. in primo luogo risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'amministrazione ed il soggetto affidatario, che consente al Comune un controllo ed un'ingerenza sul servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di concessione;
 - ii. i costi del servizio sono contenuti a livelli confrontabili con il mercato esistente, realizzando ALA una sorta di gestione in economia parificabile a quella che il Comune realizzerebbe con una gestione interna; ciò, del resto, costituisce una caratteristica costante nel tempo per quanto attiene i servizi di igiene urbana svolti dal gruppo AMGA;
 - iii. l'attuale dotazione organica del personale interno dell'Ente non consente né a breve né a medio termine di ipotizzare una gestione interna del servizio in oggetto;
 - iv. la qualità e l'efficienza del servizio assicurato da ALA sono attestati, anche a livello nazionale, dai numerosi riconoscimenti ricevuti anche da associazioni ambientaliste con riguardo al livello raggiunto nel campo della raccolta differenziata;
 - v. tale livello qualitativo dimostra fra l'altro l'efficacia della scelta a suo tempo operata dalle amministrazioni comunali del territorio, perseguendo l'aggregazione tra le



realtà territoriali esistenti, che ha consentito un indubbio recupero di efficienza connesso alla creazione di sinergie ed economie di gestione;

- infine, per quanto riguarda le ulteriori ragioni a supporto della scelta adottata, si rinvia alla Relazione, agli atti, formulata ai sensi dell'art. 34, comma 13, del d.l. 179/2012, pubblicata, a fini di trasparenza e pubblicità, sul sito internet dell'Ente.

VISTI:

- a. la lettera di trasmissione documenti per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, agli atti Prot. n. 22017 del 04/12/2019;
- b. l'estratto del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani presentato da ALA, in data 04/12/2019, per l'affidamento del servizio in parola, il quale illustra dettagliatamente i contenuti della proposta di affidamento, posto in atti alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
- c. lo schema di contratto di servizio, posto in atti alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
- d. il Progetto tecnico, esso pure posto in atti alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

ATTESO che l'offerta tecnico economica presentata da ALA, e raffigurata negli allegati contrattuali di cui sopra nonché nella Relazione ex art. 34 d.l. 179/2012, in atti alla presente deliberazione e che si intende qui richiamata a formarne parte integrante e sostanziale, a motivazione della convenienza e della conformità al pubblico interesse della collettività di cui è ente esponenziale il Comune di Canegrate della proposta stessa;

VISTO lo Statuto del Comune di Canegrate;

VISTO lo Statuto di AEMME Linea Ambiente S.r.l.;

VISTO lo Statuto di AMGA Legnano S.p.A.;

VISTA la Convenzione ex art. 30 TUEL stipulata tra i Comuni soci di AMGA per l'esercizio del controllo analogo su AMGA Legnano SpA e sulle relative controllate;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale, nonché l'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i.;

VISTO il Testo Unico della Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

UDITA la discussione intervenuta, integralmente riportata su supporto audio;

ACQUISITO il parere di cui all'art. 49 e art. 147 bis del D. LGS. N. 267/2000 riportato in allegato;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 2 (Diego Conti – Christian Fornara), espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di prendere atto delle premesse al presente atto, che qui si intendono completamente richiamate e trascritte e costituiscono la motivazione della presente delibera;



2. di dare atto della Relazione ex art. 34 d.l. 179/2012, in atti, relativa all'affidamento in argomento, che viene pubblicata, come per legge, sul sito istituzionale del Comune contestualmente all'assunzione della presente deliberazione;
3. di affidare, con decorrenza 1.1.2020, il servizio di igiene urbana del Comune di Canegrate alla società AEMME LINEA AMBIENTE s.r.l., con il sistema in house providing, sino al 31/12/2028, secondo lo schema di Contratto di Servizio e di Progetto tecnico in atti;
4. di dare atto che la Giunta Comunale provvederà ad approvare i testi definitivi del Contratto di Servizio, del Progetto tecnico e della Relazione ex art. 34 d.l. 179/2012;
5. di demandare, per quanto di competenza, alla Giunta Comunale e ai responsabili di area ogni atto conseguente e necessario per dare esecuzione al presente provvedimento.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 2 (Diego Conti – Christian Fornara), espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. N. 267/2000.

Allegati:

- *Parere di cui agli artt. 49, 147 bis comma 1 e 153 comma 5 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;*
- *Lettera trasmissione documenti contratto Canegrate 2020-2028, agli atti Prot. n. 22017 del 04/12/2019;*
- *schema di contratto di servizio;*
- *progetto tecnico;*
- *estratto del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;*
- *Relazione ex art. 34 d.l. 179/2012.*



Letto, approvato e sottoscritto :

IL PRESIDENTE
F.to Roberto Colombo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. n.267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno - 3 GEN. 2020 e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Li, - 3 GEN. 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

AUTENTICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, art.18, composta di n. 8 fogli, di cui si omettono gli allegati.

Li, - 3 GEN. 2020



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Teresa La Scala)

[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è **DIVENTATO ESECUTIVO** in data _____ ai sensi dell'art.134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala